

N. 22
Anno 2019

Centro Studi Storici Alta Valtellina

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



Simone Guizzardi

Le ragioni dell'indipendenza
valtellinese nel Prospetto
di Alberti De Simoni

BOLLETTINO STORICO ALTA VALTELLINA



N. 22 - Anno 2019

Le ragioni dell'indipendenza valtellinese nel *Prospetto* di Alberto De Simoni

Simone Guizzardi

Fin dai miei primi anni universitari, in concomitanza con lo studio della Storia del diritto, rimasi profondamente affascinato dalla figura di Alberto De Simoni.¹ Il fatto che lo stesso, pur provenendo dalla più remota provincia lombarda, seppe affermarsi quale una delle figure di maggior spicco nella storiografia giuridica nazionale ed internazionale contribuì indubbiamente a destare il mio interesse per la sua vita e le sue opere. È chiaro quindi come il suo “esempio” mi indusse, negli anni successivi, ad approfondire lo studio della *questione valtellinese*, di cui De Simoni fu un valido portavoce, da un punto di vista storico-giuridico. A questo vivido interesse per le vicende politiche della Valtellina si affiancò il sentimento di fierezza e di orgoglio per le mie origini abduane. Per tali ragioni la scelta di trattare nella mia Tesi di laurea della Valtellina costituì la naturale conclusione di un lungo percorso di studi e di formazione.²

Per poter comprendere appieno l'essenza di quanto, con poche righe, intendo sottoporre all'attenzione di voi lettori, è necessario puntualizzare che Alberto De Simoni, a cavallo tra il 1788 e il 1791, elaborò due importanti opere giuridico-politiche: il *Ragionamento giuridico sopra le costituzione della Valtellina e del contado di Chiavenna* e il *Prospetto storico politico e apologetico del governo*

¹ Alberto De Simoni nacque il 3 giugno 1740 a Bormio, ultimo di cinque figli di Giovanni Battista e di Maria Teresa Alberti. I De Simoni erano membri di quella *noblesse de robe* che, sulla scorta di adeguati studi giuridici, presso l'università, ricopriva funzioni governative, giudiziarie e di amministrazione delle finanze pubbliche. Il nonno paterno di Alberto De Simoni, Giovanni Andrea, arricchitosi con l'industria nel 1688 fu difatti insignito del diploma di nobiltà dall'imperatore Leopoldo. Successivamente un ramo della famiglia radicatosi a Bormio, si integrò con la nobiltà locale fino a divenirne una tra le più influenti, giuocando un ruolo di primo piano nel governo del Contado. Il ramo materno, quello degli Alberti, era egualmente potente ma ben più antico ed imparentato con le più illustri famiglie valtelinesi, lombarde e grigione. Per un profilo biografico, si veda L. FUMAGALLI, *Alberto De Simoni, il moderato Beccaria bormino*, in BSAV n. 21 (2018), pp. 163-186.

² *Alberto De Simoni "Prospetto storico, politico e apologetico del governo della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali" (1791): le ragioni della Valtellina*, tesi discussa in data 17 aprile 2019, Laurea Magistrale ciclo unico in Giurisprudenza, Università degli Studi di Pavia.



Anonimo, Ritratto di Alberto De Simoni, XIX secolo, olio su tela,
Sondrio, istituto d'istruzione superiore A. De Simoni

(foto: Pollini)

della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali.³ La scelta di trattare della seconda opera – ossia il *Prospetto* – e non del più famoso *Ragionamento* fu dettata innanzitutto dal desiderio di riscoprire un'opera ignota ai più – della quale non esistono dissertazioni specifiche in merito –, in secondo luogo per una mera questione quantitativa legata alla diversa estensione delle due opere. Il *Prospetto* è un libello di circa 287 pagine, mentre il *Ragionamento* occupa

³ Lo scopo delle due opere era quello di sostenere i diritti e le libertà politiche della Valtellina, ma mentre il primo libro ebbe un carattere propriamente giuridico, il secondo aderì a un indirizzo storico e critico.

due volumi da più di 300 pagine cadauno.

Il mio intento è stato quindi quello di voler indagare, sotto un profilo storico-critico, la questione dell'indipendenza della Valtellina dal dominio grigionese avvalendomi di quanto scritto dal giurista bormino nel *Prospetto* cercando, al contempo, di ridare dignità a un'opera minore, ma non per questo meno importante del De Simoni.

La strutturazione stessa del pensiero ivi trasposto riprende in parte (per ciò che concerne il secondo ed il terzo capitolo) la ripartizione dell'opera dell'illustre figlio di Bormio: dopo aver tracciato un breve profilo bio-bibliografico dell'autore (cap. I) la disamina prosegue traendo spunto dalle prime 70 pagine del *Prospetto* ricostruendo le vicende storiche valtelinesi fino al Capitolato di Milano del 1639⁴ (cap. II).

Il terzo capitolo invece, di cui nelle righe a seguire esporrò un breve riassunto, tratta nel dettaglio le confutazioni che permisero a De Simoni di dimostrare come nessun titolo giuridico, nessun trattato, nessun dominio con la forza possa impedire ad un popolo di autodeterminarsi, eliminando il suo diritto naturale alla libertà e alla sovranità.

Il legame tra *Ragionamento* e *Prospetto*

Come già anticipato nelle righe precedenti Alberto De Simoni scrisse due opere di carattere giuridico-politico, il *Ragionamento giuridico politico sopra la costituzione della Valtellina* stampato in forma anonima nel 1788 e il *Prospetto storico, politico e apologetico del Governo della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali* pubblicato nel 1791, ambedue volte a contestare il dominio di fatto che le Tre Leghe esercitavano sui valtelinesi e a sostenere invece l'esistenza di una alleanza politica tra i grigioni e gli abduani i quali, desiderosi di affrancarsi dall'egemonia francese, stipularono con i transalpini un accordo per acquisire l'indipendenza dalle altre grandi potenze limitrofe. Nel *Ragionamento* il Nostro dimostrò che, contrariamente alle pretese dei

⁴ I quaranta capitoli di tale trattato concernevano le seguenti questioni: innanzitutto con esso si concordò affinché le Tre Leghe riprendessero possesso dei bacini dell'Adda e del Mera, assoggettando i valtelinesi al ruolo di meri sudditi; in secondo luogo il cattolicesimo fu riconosciuto come unica religione ammessa in tali territori, ma il suo organo inquisitorio, l'Inquisizione, non fu invece ammessa. A questi due punti fondamentali se ne aggiunsero altri di portata minore come il divieto di matrimoni misti tra cattolici e riformati nonché la decisione di demilitarizzare la provincia, smantellando le fortificazioni costruite dopo il 1620.

Si proibì inoltre ai cittadini grigioni di fede evangelica di dimorare in valle per più di tre mesi all'anno, pur consentendo agli stessi di trarre una rendita dai quei beni che si trovassero al di qua delle alpi, mentre alle autorità grigione che in valle svolgevano il loro ufficio si accordò un permesso di dimora soltanto per la durata del loro incarico.

Sul piano amministrativo e territoriale si confermò la suddivisione in terziari e la composizione del consiglio provinciale alla cui elezione provvedevano gli abitanti dei terziari, solamente il capitano di valle e i podestà provenivano dalla Rezia.

PROSPETTO

STORICO, POLITICO,
E APOLOGETICO
DEL GOVERNO

DELLA VALTELLINA
E DELLE SUE COSTITUZIONI
FONDAMENTALI.

non fumum ex fulgore, sed ex fumo dare lucem.
Horat. de Arte Poetica vers. 143.



IN ITALIA o(1791.)o

Frontespizio dell'opera di Alberto De Simoni "Prospetto storico, politico e aplogetico del governo della Valtellina", 1791

grigioni, i valtelinesi si trovarono in base al Capitolato di Milano del 3 settembre 1639 in un rapporto di reciprocità, e non di soggezione nei confronti delle comunità retiche.

La portata di tale opera fu tale che sulla testa del giurista valtelinese venne affissa una taglia di mille scudi e le copie del suo libro furono date pubblicamente alle fiamme. Fortunatamente per lui, De Simoni trovò il sostegno del governo austriaco di Milano che gli assicurò un riparo sicuro.

La persecuzione perpetrata da governo delle Tre Leghe non si limitò a una condanna dal punto di vista penalistico-criminale, aspre infatti furono le critiche mosse dall'intelligenza grigiona. In particolare il primo intellettuale a schierarsi contro il *Ragionamento* di De Simoni fu il conte Ulisse Salis di Marschlin,⁵ il quale scrisse un'opera con cui cercò di ricostruire la fondatezza delle ragioni avanzate dai grigioni sulle valli dell'Adda e del Mera, esaminando nel dettaglio gli eventi storici e politici delle stesse.

Con tale opera Salis – riprendendo le tesi assunte da Sprecher⁶ nella sua opera principale *Pallas Rhaetica* – si prodigò dapprima in una strenua difesa dell'autenticità della donazione di Mastino Visconti, proseguendo nella negazione più assoluta di una iniziale confederazione tra retici e valtelinesi e confutando infine quanto asserito dal Quadrio al fine dichiarato di screditare le teorie giusnaturalistiche di diritto pubblico e internazionale espresse da De Simoni.

Ad un anno dalla pubblicazione del *Ragionamento*, nel 1789, nacque nelle Tre Leghe il partito patriottico, il cui principale obiettivo era quello di legittimare il governo grigione e di preservare la soggezione del bacino abduano alle Tre Leghe. Tra i suoi principali sostenitori, tale partito annoverava Johann Baptista Tschanner il quale, al pari di Ulisse Salis, si propose di confutare la tesi della sovranità della Valtellina illustrata nel *Ragionamento* del De Simoni.⁷

⁵ “Il sig. don Ulisse de Salis de Marschlin è certamente il talento migliore, e più fine di tutta la repubblica de' grigioni. [...] Questo è un uomo il più pernicioso, e il più pericoloso di tutte le Leghe non solo per li valtelinesi, ma per gli stessi grigioni. [...] Nei primi miei anni giovanili mi pregiava di coltivare l'amicizia, e la protezione di questo signore, perché ammirava i suoi talenti, e il suo discernimento”. Cfr. C. MOZZARELLI (a cura di), *Alberto De Simoni, Memorie intorno alla propria vita*, Mantova 1991, p. 87. Sul punto v. retro, cit., cap. III, pp. 130-131. Il Salis de Marschlin è l'autore del volume in due tomi *Fragmente der Staats-Geschichte des Thals Veltlin und der Grafschaften Clefen und Worms aus Urkunden*, Coira 1792.

⁶ Fortunat Sprecher von Bernegg nacque a Davos il 9 gennaio 1585; fu un famoso giurista, storico e politico elvetico. Figlio di Florian von Bernegg e di Elisabeth Sebregonzi. Ebbe modo di frequentare la Scuola della Cattedrale di Coira, per poi passare all'Università di Basilea, dove approfondì gli studi di retorica, teologia e storia. Recatosi in Francia per apprendere la pratica notarile e perfezionare il suo francese conseguì a Orléans (1606) il titolo di dottore *utriusque iuris*. Fu poi provveditore generale, a soli ventisette anni, e colonnello in Valtellina (1612) nonché commissario a Chiavenna. Cfr. <http://www.hls-dhs-ddss.ch/index.php>.

⁷ J.B. von Tschanner, *Gründliche Darstellung der Landesherrlichen Rechtsamen der hohen und Souverainen Republik Graubünden, über die Provinzen Veltlin und Clefen; als eine Beleuchtung des “Ragionamento giuridico politico sopra la costituzione della Valtellina e del Contado di Chiavenna*

In questo contesto politico De Simoni rappresentò un facile bersaglio, nel tentativo di arginare la ormai imminente secessione della Valtellina dalle Tre Leghe – avvenuta nel 1797 – e la conseguente annessione alla neonata Repubblica Cisalpina.

Fu in risposta alle critiche provenienti dagli intellettuali grigioni – nonché alla persecuzione subita sul piano personale – che De Simoni mise a punto il *Prospetto storico, politico e apologetico del governo della Valtellina e delle sue costituzioni fondamentali* con il dichiarato intento di dimostrare gli *enormi spropositi, e madornali errori* di Salis e Tschärner.

La tesi secondo cui la Valtellina non fu mai [...] *staccata, e divisa dallo Stato di Milano*,⁸ ma che solamente in forza di un concordato speciale – ossia il Capitolato di Milano del 1639 – fu subordinata alla Repubblica dei grigioni, trova così il suo pieno fondamento nell'ambito del *Prospetto*.

La prima confutazione del *Prospetto*

Sulla scorta di quanto scritto da Fortunato Sprecher circa un secolo prima, Salis e Tschärner contestarono il *Ragionamento*, sostenendo così la legittimità del dominio retico sulla Valtellina. Nello specifico, a favore delle pretese dei grigioni sulla valle dell'Adda, gli scrittori retici avanzarono i seguenti quattro titoli giuridici:

- a) la donazione di Mastino Visconti;
- b) la cessione di Massimiliano Sforza;
- c) il Concordato tra Francesco I e i grigioni;
- d) la cessione della Valtellina ad opera di Francesco Sforza.


Poiché la sovranità delle Tre Leghe sulla Valtellina era per De Simoni da imputare solo ed esclusivamente al Capitolato di Milano del 1639, ciò lo indusse a confutare i titoli poc'anzi citati.

La presunta donazione di Mastino Visconti fu il primo atto che De Simoni contestò. A detta dei retici, Mastino – figlio di Bernabò Visconti – nel 1404 cedette al vescovo di Coira Armanno il dominio sulla Valtellina, come dono

e sopra i loro rispettivi diritti fissati, e garantiti dal Capitolato di Milano, 3. Settembre 1639.”, Coira 1789. Tschärner (1751-1835) è stato podestà di Tirano nel biennio 1775-1777. “Nel 1794, una rivolta popolare portò T. alla testa della cosiddetta assemblea nazionale delle Tre Leghe che avrebbe dovuto introdurre riforme radicali. Tuttavia, strettamente legato al principio di legalità e forse per riguardo verso la sua cerchia aristocratica, si mostrò troppo indeciso nel promuoverle. Nel 1797 quindi non diede seguito a una decisione presa dalla maggioranza dei comuni, che riteneva opportuno considerare i desideri della Valtellina; in questo modo aprì le porte al partito dei von Salis, che manipolò con astuzia la volontà popolare causando la perdita della Valtellina”. Cfr. <https://hls-dhs-dss.ch/it/>.

⁸ Cfr. C. MOZZARELLI (a cura di), *Alberto*, cit., p. 91. “Per il che misi in campo li diritti di Sua Maestà R. I. Giuseppe secondo sopra la Valtellina e come Imperatore, e come duca di Milano, e allegai non esser mai stata la Valtellina staccata, e divisa dallo stato di Milano comunque con un concordato speciale si trovasse subordinata in certo riguardo alla repubblica de' grigioni”.

Fragmente
 der
 Staats-Geschichte
 des Thals Veltlin
 und
 der Grafschaften Clesan und Worms,
 aus Urkunden,
 von Ulysses von Salis.
 Erster Band.



Retia quibus nos conclusos appaudit ac si telæ Araneorum
 essent facile rumpemus, eoque vilipendimus.

Fridericus I. Imperator Augustus in Litteris ad Isac. Angelum
 Imperator. Constantin. dat. Anno 1189. Goldzst. constit. Imperial. Tom. I. pag. 286.

1792.

Frontespizio del volume di Ulisse von Salis, "Fragmente der Staat-Geschichte des Thals Veltlin und der Grafschaften Clesan und Worms, aus Urkunden", Coira 1792

per l'ospitalità concessagli.

Tuttavia, secondo la ricostruzione operata dal giurista bormino, questo fatto non troverebbe giustificazioni né sul piano storico – poiché l'egemonia sul ducato di Milano apparteneva al cugino Gian Galeazzo Visconti, il quale dovette scontrarsi per il predominio regionale con lo zio paterno, nonché padre di Mastino, Bernabò –, né su quello giuridico-politico, dal momento che signore incontrastato di Milano, nella veste di duca, era Galeazzo Visconti e non Bernabò.

La seconda confutazione

L'autore valtellinese si sofferma poi sulla presunta cessione della Valtellina ai grigioni ad opera di Massimiliano Sforza. Gli scrittori grigioni, a questo proposito, ribadirono quanto già sostenuto da Fortunato Sprecher in *Pallas Rhaetica*, ossia che Massimiliano Sforza cedette ai grigioni la valle dell'Adda come compenso per i servizi militari prestati nella riconquista del ducato.

Nel dimostrare la falsità di questo documento, De Simoni sottolineò dapprima la *profonda avversione* che Massimiliano Sforza nutriva nei confronti dei mercenari retici e successivamente dichiarò che, solo a seguito della sconfitta di Melegnano, il duca cedette la Valtellina, non però ai grigioni bensì al re di Francia Francesco I.

La confutazione del Concordato tra Francesco I e i grigioni

Dopo essersi impadronito del ducato di Milano, Francesco I cercò di riconquistare i territori abduani spettanti a Milano occupati dalle Tre Leghe. Tuttavia dovendo anch'egli ai mercenari svizzeri e grigioni una forte somma di denaro, il sovrano preferì stipulare con le autorità oltramontane la c.d. *Pace Perpetua*.

Con tale pace, sostenne Sprecher, i grigioni ottennero il dominio sulla Valtellina e i contadi di Bormio e Chiavenna grazie a *diritti antichissimi, cessioni, conquiste riconosciute a pieno titolo*.

De Simoni invece asserì che Francesco I, non essendo stato investito dall'imperatore del dominio sul bacino abduano, diede ai grigioni la possibilità di scegliere tra il tenersi la Valtellina, oppure restituire la stessa al ducato di Milano. Independentemente da tale scelta fu stabilito che la Valtellina conservasse il diritto di autogovernarsi per mezzo del proprio consiglio. La dettagliata analisi del Nostro si conclude asserendo la totale mancanza di atti imperiali in grado di confermare l'esistenza dei diritti vantati dal monarca francese sullo Stato di Milano.

Di conseguenza, non essendo Francesco I il legittimo signore del ducato, egli non poteva alienare nessuna parte dello stesso ducato.

L'ultima confutazione

Le grandi potenze europee preoccupate per la presenza francese sul suolo italico formarono una Lega al fine di scacciare le truppe transalpine dalla penisola. Fu grazie a questa coalizione che Francesco II Sforza si riappropriò del trono che fu dei suoi avi. Dopo essersi insediato a Milano, il duca dovette fronteggiare la minaccia del “Medeghino” e per tale ragione stipulò un’alleanza con i grigioni. Questi ultimi però pretendevano che in forza di tale accordo venisse confermata la cessione della Valtellina a loro esclusivo vantaggio.

Nel *Prospetto* De Simoni non contestò la veridicità di tale accordo, ma affermò che non vi fossero prove in grado di documentare l’esistenza di tale cessione. A ciò si aggiunga che Francesco II acquisì la carica di duca grazie al decisivo intervento di Carlo V, il quale subordinò l’investitura al pagamento di una somma pari a novecentomila ducati d’oro.

Dal momento che a due anni dalla nomina – a detta di De Simoni – questo debito non era ancora stato estinto, per il giurista valtellinese, egli era duca solo di fatto. Di conseguenza non poteva alienare una porzione del suo ducato, senza l’autorizzazione dell’imperatore.

Sudditanza o confederazione?

Sebbene le confutazioni sopra riportate occupino larga parte del *Prospetto*, non è solo su di esse che si fonda il pensiero di De Simoni. Un ruolo significativo nell’opera riguarda l’analisi svolta sul *Trattato dei Cinque Capitoli*.

Secondo la tradizione valtellinese, il 27 Giugno 1512 fu siglato a Teglio, località della media Valtellina, il patto tra i Valtellinesi e i Grigioni che un anno dopo costituì il contenuto dei Cinque Capitoli firmati dai rappresentanti retici e abduani a Ilanz.⁹

L’importanza di tali Capitoli nella *questione valtellinese* è vitale poiché la natura e la legittimità del dominio retico sul bacino dell’Adda diventerà, col progredire dei secoli, l’argomento principe attorno cui si concentreranno le tensioni politico-religiose che sfoceranno prima nel *Sacro Macello* del 1620 e poi nella secessione del 1797 che porterà la Valtellina ad aggregarsi alla Repubblica Cisalpina.

De Simoni, come del resto quasi tutta la pubblicistica politica e la storiografia valtellinese in età grigiona, considera i *Cinque Capitoli* di Ilanz del 1513 veri e propri patti di alleanza tra valtellinesi e grigioni, successivamente trasformati

⁹ Cfr. I. SILVESTRI, “*De non habendo communionem cun Valle Tellina*” – *Le relazioni tra Bormio e la Valtellina dei primi decenni di dominio grigione, in 1512, I Grigioni in Valtellina, Bormio e Chiavenna*, Atti del convegno storico Tirano-Poschiavo 22 e 23 giugno 2012, Sondrio 2012, pp. 189-211. Articolo ripreso e aggiornato dall’autore sul BSAV n. 16 (2013), pp. 67-93, che attesta la presenza di una trascrizione dei *cinque capitoli* nell’archivio storico di Bormio.

Gründliche Darstellung
der
Landesherrlichen Rechtsamen
der
hohen und Souverainen
Republik Graubünden,
über die Provinzen
Veltlin und Clesen ;
als eine
Beleuchtung
des

„Ragionamento giuridico politico sopra la Costitu-
„zione della Valltellina e del Contado di Chia-
„venna e sopra i loro rispettivi diritti fissati, e
„garantiti dal Capitolato di Milano, 3. Set-
„tembre 1639.“

von
Johann Baptista von Tschärner,
gewesenen Vodesstat zu Tiran, Landvoigt zu
Mayenfeld, und dertmahlen Stadt-
voigt Lobl. Stadt Thur.

Mit hoher Erlaubniß.

Thur,
in der Ottoischen Buchhandlung. 1789.

Frontespizio del volume di J.B. von Tschärner, "Gründliche Darstellung der Landsherrliche Rechtsamen der hohen und Souverainen Republik Graubünden über die Provinzen Veltlin und Clesen...", Coira 1789

dai grigioni in un rapporto di sudditanza dei valtelinesi nei confronti delle Leghe.

Per la storiografia abduana, contemporanea a De Simoni, questo mutamento nei rapporti tra i due popoli fu certamente favorito dalla scomparsa del documento originale dei *Patti di Toglio* che gli storici settecenteschi non esitano ad imputare ai grigioni stessi. Gli storici retici del Seicento e Settecento – quali Fortunato Sprecher e Ulysses von Salis Marschlin – sostennero invece l’inesistenza di questi *Cinque Capitoli*, poiché la dominazione grigiona del bacino dell’Adda traeva la sua legittimazione dagli altri atti giuridici (donazioni, trattati e cessioni) già menzionati.

È opinione condivisa dagli storici¹⁰ che il rapporto tra retici e abduani fosse un *foedus iniquum*, come lo definì Enrico Besta, il quale sostenne che l’unico titolo sul quale i grigioni fondavano la loro egemonia era in realtà la forza delle armi.

Scrivendo a riguardo lo storico valtellinese Franco Monteforte: *Anche ammettendo, infatti, la realtà storica dei patti di Ilanz in cui i valtelinesi vengono chiamati “chari et fideles confederati”, nel primo dei Cinque Capitoli si dice chiaramente che essi “velint et debeant parere et oboedire” ai nuovi signori grigioni cui si obbligano a pagare annualmente un tributo di mille fiorini d’oro. Non è dunque in nessun modo un patto di confederazione quello che nel 1512 la Valtellina contrae con le Tre Leghe, ma un’obbligazione di tipo feudale, una volontaria obbligazione di dipendenza.*¹¹

La rhaetica libertas e i fatti del 1620

Nel *Prospetto* De Simoni non mancò di affrontare la questione religiosa, che animò le rivolte valtelinesi contro i dominatori retici. La Valtellina, a cavallo tra Cinquecento e Seicento, viveva in un clima di notevole tolleranza religiosa. La libertà religiosa, sancita nei Patti di Ilanz del 1524 e del 1526, contribuì a richiamare nella provincia abduana numerosi riformati da tutta la penisola. Tuttavia i provvedimenti adottati con i predetti Patti non furono ben accolti dalla maggioranza della popolazione di fede cattolica, la cui insofferenza nei confronti dei ribelli di Roma si tradusse nei moti del 1620 con i quali, secondo De Simoni, i valtelinesi si riappropriarono della loro libertà.

La restituzione ai grigioni

Nel contesto della Guerra dei Trent’anni si acuitizzò, in Europa, lo scontro

¹⁰ Tra i quali Giuseppe Romegialli nell’Ottocento ed Enrico Besta nel Novecento.

¹¹ Cfr. F. MONTEFORTE, *Istituzioni e potere in Valtellina e nei contadi di Bormio e Chiavenna in età grigiona*, Museo Castello Masegra, 2004, p. 9.

tra cattolici e protestanti. La disfatta dei riformati a Nordlingen, nel 1634, spinse la Francia al tentativo di riconquista della Valtellina. Le truppe del Rohan penetrarono nella valle abduana e scacciarono gli spagnoli. Richelieu decise però di non restituire la valle dell'Adda ai grigioni, trasgredendo al patto originario, e ordinò di mantenerne il possesso. Con un repentino capovolgimento diplomatico i grigioni, passati dalla parte degli spagnoli, riuscirono a scacciare i transalpini dal suolo abduano. Si giunse così alla firma del Concordato di Milano. Con il presente trattato, di cui la Spagna fu nominata garante, i grigioni rientrarono nella piena sovranità della Valtellina e dei due contadi.

Ma quella del 1639 non fu una semplice restaurazione della dominazione retica. Si stabilì, infatti, che *nella Valtellina e due contadi non habbi da esere altra religione che la Cattolica Apostolica Romana, con espressa esclusione di qualunque esercizio o uso d'altra religione*. Ai riformati si proibì inoltre la residenza nella valle.

È nel Capitolato di Milano che De Simoni ravvisò il *titolo primo legittimo e giuridico* dei grigioni sulla valle dell'Adda, a seguito del quale non vi fu più un dominio assoluto dei grigioni sulla Valtellina, ma solo una sovranità *sotto tutela*.

In conclusione sebbene non sia sbagliato ritenere il *Prospetto* come una semplice difesa imbastita dal De Simoni contro le critiche mossegli dai letterati grigionesi, esso costituisce molto di più potendo anche essere letto, a ben vedere, autonomamente come uno spaccato su un particolare periodo storico della nostra provincia e sul suo legame indissolubile con Milano e l'Italia.